



Comune di Casanova Lonati

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.3 DEL 27/04/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISURE DI CONTRASTO DELL' EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI. ART. 15-TER D.L. 34/2019 (L. 58/2019).

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **venti** e minuti **quarantacinque** nella sede comunale. Previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. Lucato Stefano - Sindaco	Sì
2. Beretta Umberto - Vice Sindaco	Sì
3. Castellani Maria Grazia - Consigliere	Sì
4. Ricci Martina - Consigliere	Sì
5. Ranzini Fabrizio - Consigliere	No
6. Narese Lino - Consigliere	Sì
7. Pagana Alessandra - Consigliere	Sì
8. Sala Chantal - Consigliere	Sì
9. Sanelli Lorenzo - Consigliere	Sì
10. Madama Giacomo - Consigliere	No
11. Lombardo Facciale Massimo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Partecipa il Vice Segretario Comunale **Dott. Fazia Mercadante Umberto**.

Il **Sig. Lucato Stefano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che l'evasione fiscale limita la disponibilità di risorse finanziarie rispetto alla effettiva capacità contributiva del territorio;

ATTESO che il fenomeno evasivo origina criticità nella gestione dell'ente locale che si riflettono sia sulla programmazione delle attività amministrative, in termini di entità di servizi da erogare alla collettività, sia sulle modalità operative degli uffici pubblici, tenuti ad assumere un comportamento trasparente ed imparziale;

RICHIAMATI i principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost. (buon andamento dell'azione amministrativa), nonché quelli stabiliti dall'art. 53 (capacità contributiva) e dall'art. 3 (uguaglianza) Cost.;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 23 Cost (riserva di legge) che precisa che *“nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”*, secondo il principio classico democratico *“no taxation without representation”*;

PRESO ATTO che per conseguire le finalità sancite dalle citate disposizioni costituzionali si rende necessario adottare tutti gli strumenti utili per evitare fenomeni di evasione fiscale, con particolare attenzione a quelli afferenti alla fiscalità locale;

RILEVATO che il tema del contrasto all'evasione fiscale è sempre stato caro al legislatore che, nel tempo, ha emanato disposizioni normative volte a supportare gli uffici finanziari nel delicato compito di combattere comportamenti che possono condurre all'evasione tributaria e contributiva;

CONSIDERATO che l'art. 1, del D.L. n. 203/2005 ha introdotto misure per potenziare l'azione di contrasto a detto fenomeno, sollecitando la collaborazione fra Comuni e Amministrazione centrale, in attuazione ai principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, attraverso il riconoscimento di risorse finanziarie ai Comuni rapportate al recupero di tributi e contributi derivanti dall'attività accertativa;

RILEVATO che per contrastare l'evasione di tributi locali alcuni Comuni hanno già adottato misure volte a bloccare e/o negare il rilascio di licenze, autorizzazioni e simili pur in assenza di specifiche previsioni normative assumendo comportamenti non conformi ai principi costituzionali summenzionati, pur in assenza di specifiche previsioni normative in tal senso;

VISTO l'art. 15-ter del D.L. n. 34/2019 (decreto crescita 2019) che consente ai Comuni di approvare un apposito regolamento per disciplinare fattispecie per le quali l'ente non procede al rilascio o al rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni, in presenza di violazioni riferite alla fiscalità locale;

RILEVATO che tale facoltà costituisce un adeguato strumento per contrastare l'evasione dei tributi di competenza comunale, nel rispetto degli enunciati principi costituzionali ed in conformità ai criteri di economicità, efficienza, nonché di efficacia dell'azione amministrativa;

RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà offerta ai Comuni dal legislatore, nell'intento di conseguire anche obiettivi di equità fiscale, oltre che di elevare il grado di riscossione delle entrate locali;

VISTA la Nota IFEL che offre alcuni spunti di riflessione in merito alla proposta fornita dal legislatore con la novità introdotta dall'art. 15-ter in esame;

PRESO ATTO che, in applicazione alla riconosciuta potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, l'ente comunale può disciplinare le fattispecie a cui viene negata o sospesa la licenza, autorizzazione o concessione;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

RAMMENTATO che la predetta potestà regolamentare oltre ad essere riconosciuta dall'articolo

14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “*disposizioni in materia di federalismo fiscale*”, è confermata dall’art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che le previsioni regolamentari che vincolano il rilascio/rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni, possono essere riferite, a discrezione dell’ente locale, solo ad alcuni tributi di competenza comunale;

ATTESO che il regolamento in parola può indicare specifiche previsioni, in conformità alla potestà regolamentare sopra richiamata, stabilendo anche importi al di sotto dei quali non scatta la violazione disciplinata dal regolamento medesimo;

EVIDENZIATO che è intendimento dell’Amministrazione conseguire l’obiettivo di una maggiore equità fiscale oltre che di un corretto e scrupoloso controllo delle attività commerciali e/o produttive evitando che queste ultime siano rilasciate in capo a soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria;

CONSIDERATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione sul sito ministeriale;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la predetta pubblicazione nel sito informatico

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente indicato nel regolamento de qui, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla fiscalità locale e alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; nonché alle altre disposizioni in materia;

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

Visto il parere dell’organo di revisione economico finanziaria acquisito ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina delle misure di contrasto dell’evasione dei tributi locali art. 15-ter, D.L. 34/2019 (L. 58/2019) allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale e composto da n. 6 articoli.

Infine

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Fatto, letto, e sottoscritto:

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Lucato Stefano

Il Vice Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto
